



Confartigianato



Associazione Artigiani
Piccole e Medie Imprese di Trieste

L'ufficio paghe informa:

a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli

CCNL Edilizia Artigianato e PMI, rinnovo del 30 gennaio 2020

Il 30 gennaio 2020, tra le organizzazioni datoriali Confartigianato ANAEPa, Cna, Casartigiani Clai, Clai e le organizzazioni sindacali di categoria di Feneal-Uil, FILCA-Cisl e FILLEA-Cgil, è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 24 gennaio 2014 per i dipendenti delle **imprese artigiane** e delle **piccole e medie imprese industriali dell'edilizia** ed affini.

Con accordo del 31 gennaio 2020 le parti hanno apportato delle rettifiche concernenti le tabelle degli aumenti retributivi.

Il nuovo contratto si applica dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 01/01/2020 o instaurati successivamente. Qualora non sia disdetto dalle parti, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.

Le Parti hanno concordato, nell'ambito della omogeneizzazione dei costi contrattuali di settore e del riallineamento dei livelli retributivi del comparto artigiano a quelli stabiliti dagli altri contratti, i seguenti incrementi retributivi:

- ❖ a decorrere dal 1° febbraio 2020 gli importi AFAC previsti dall'accordo del 16/10/2014 diventano parte della retribuzione tabellare
- ❖ prima tranche di aumento salariale erogata nel mese di marzo 2021
- ❖ prima tranche di aumento salariale erogata nel mese di gennaio 2022.

<i>Livello</i>	<i>Aumento 01/02/2020</i>	<i>Minimi al 01/02/2020</i>	<i>Aumento 01/03/2021</i>	<i>Minimi al 01/03/2021</i>	<i>Aumento 01/01/2022</i>	<i>Minimi al 01/01/2022</i>
7	69,38	1.804,86	0	1.804,86	0	1.804,86
6	60,92	1.579,48	32,00	1.611,48	0	1.611,48
5	50,77	1.316,04	27,00	1.343,04	0	1.343,04

4	47,05	1.219,10	25,00	1.244,10	9,00	1.253,10
3	44,00	1.140,12	24,00	1.164,12	0	1.164,12
2	38,92	1.007,85	20,00	1.027,85	20,00	1.047,85
1	33,85	880,30	15,00	895,30	0	895,30

Il contributo aggiuntivo da versare a PREVEDI, Fondo di previdenza complementare nazionale del settore edile, previsto all'art.92, viene incrementato a partire dal 1° Marzo 2020.

<i>Livello</i>	<i>Parametro</i>	<i>Incremento</i>	<i>Importo Totale da 03/2020</i>
7	205	€ 4,10	€ 20,50
6	180	€ 3,60	€ 18,00
5	150	€ 3,00	€ 15,00
4	139	€ 2,78	€ 13,90
3	130	€ 2,60	€ 13,00
2	115	€ 2,30	€ 11,50
1	100	€ 2,00	€ 10,00

Le Parti hanno altresì stabilito la costituzione di due Commissioni Bilaterali:

- la "Commissione apprendistato e specificità" che dovrà redigere, entro il 31 maggio 2020, testi normativi e contrattuali sulla base delle richieste avanzate in sede di trattativa contrattuale dalla parte datoriale e si occuperà contestualmente anche di prevedere nuove ed innovative previsioni contrattuali sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro
- la "Commissione revisione, semplificazione e armonizzazione normativa del CCNL", che si occuperà della revisione generale dell'impianto contrattuale

e, inoltre, sarà costituita la commissione della Bilateralità paritetica già prevista nell'Accordo del 20/05/2019.

CCRL settore Alimentare e della Panificazione, conferma del P.R.T. per il 2020

Il Contratto Collettivo Regionale per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e delle panificazioni del Friuli Venezia Giulia del 01.01.2018, all'articolo 10 prevede che il Premio di Risultato Territoriale – P.R.T. – possa essere erogato solamente previa verifica positiva di almeno uno dei parametri individuati, relativi all'andamento produttivo di settore.

Con accordo del 6 dicembre 2019 le parti datoriali Confartigianato Imprese FVG e CNA FVG e le organizzazioni sindacali regionali FAI-Cisl, FLAI-Cgil e UILA-Uil convengono che la verifica si è conclusa positivamente e gli obiettivi sono stati raggiunti, e pertanto **confermano il P.R.T. per l'anno 2020** nell'ammontare previsto dall'art. 10 del CCRL.

Detassazione

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5/2018 paragrafo 4.6 "Risultati aziendali territoriali o di gruppo", ha chiarito che per poter applicare il beneficio fiscale della cosiddetta *detassazione*, ovvero l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato definiti dalla contrattazione territoriale, la verifica e la misurazione dell'incremento "siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato.

Pertanto la singola azienda è tenuta ad erogare il P.R.T. in quanto il settore ha raggiunto complessivamente un risultato incrementale positivo, ma non può riconoscere ai dipendenti l'agevolazione fiscale se non ha stipulato un accordo sulla detassazione, che può essere stipulato per il tramite delle Commissioni Bilaterali per la produttività, istituite presso il Bacino EBIART territorialmente competente.

Appalti, semplificati i nuovi obblighi con il Durc Fiscale per committenti, appaltatori e subappaltatori

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello per certificare la regolarità fiscale per gli appalti, una sorta di Durc Fiscale. Con la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate le imprese rientranti nella filiera degli affidamenti di opere e servizi negli appalti saranno esonerate dalla predisposizione e dal controllo della documentazione prevista dalla normativa.

La certificazione dovrà dichiarare se sussistono o meno i requisiti previsti dal Decreto Fiscale, ovvero:

- l'esistenza in vita da almeno tre anni,
- l'assolvimento regolare degli obblighi dichiarativi,
- versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e dei compensi
- assenza di debiti fiscali e contributivi non soddisfatti.

Il certificato, esente da imposta di bollo, sarà messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, sarà aggiornato in automatico e avrà validità di quattro mesi dalla data del rilascio. Sarà rilasciato all'impresa o a un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa. Per i soggetti grandi contribuenti sarà messo a disposizione presso le Direzioni regionali.

L'impresa che verifichi l'esistenza di errori potrà segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato "eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati".

L'Agenzia conferma che vanno conteggiati gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito e le iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50mila euro "per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione". L'Agenzia precisa che rilevano i debiti riferiti a imposte, ritenute e contributi previdenziali, ma sono esclusi "interessi, sanzioni ed oneri diversi".

Assenze e permessi non retribuiti: imponibili ai fini fiscali e contributivi

Si rende noto che a seguito di alcune recenti sentenze gli ispettori dell'Inps hanno iniziato a contestare l'esclusione ai fini contributivi/assicurativi e fiscali delle aspettative, delle assenze e dei permessi non retribuiti quando non previsti e/o disciplinati dalla contrattazione collettiva.

Le assenze dal lavoro, infatti, non contrattualmente disciplinate esonerano sì il datore di lavoro dal pagamento della retribuzione ma NON dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali.

Pertanto, la sospensione consensuale della prestazione se deriva da un **libero accordo delle parti** - datore di lavoro e lavoratore – ma non è prevista dalla contrattazione collettiva o non rispetta le modalità disciplinate dalla stessa, **può determinare la sospensione della retribuzione ma non l'esenzione contributiva e fiscale** cui la stessa è soggetta.

Nel caso di necessità di aspettativa non retribuita è necessario:

1. che tale situazione sia contemplata dal CCNL applicato
2. che avvenga secondo le modalità eventualmente previste dal CCNL applicato.

Buoni pasto, nuovi valori di esenzione da gennaio 2020

La legge di Bilancio 2020 ha variato gli importi che non concorrono alla formazione del reddito del lavoro dipendente per i buoni pasto, in maniera differenziata a seconda che siano erogati in forma cartacea o in forma elettronica.

In particolare, la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore dipendente:

- **per i buoni pasto elettronici aumenta da 7,00 € a 8,00 €**
- **per i buoni pasto in formato cartaceo si riduce da 5,29 € a 4,00 €.**

Nulla cambia, invece, per le **indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto** rimanendo confermata la soglia di **5,29 € giornalieri** (erogate ad esempio agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione), per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi.

Nel caso di erogazione di buoni pasto cartacei, è pertanto necessario assoggettare ad imposizione fiscale/contributiva/assicurativa il valore eccedente rispetto l'importo di 4,00€.

Se, ad esempio, il lavoratore riceve dal proprio datore di lavoro dei buoni pasto cartacei del valore facciale (unitario) di 5,00€, la differenza di 1,00€ dovrà essere considerata nel reddito di lavoro dipendente.

Diventa, invece, meno onerosa l'erogazione di buoni pasto elettronici, in quanto la soglia di esenzione aumenta.

Regolamentazione dei buoni pasto:

Con il DM dello Sviluppo Economico n. 122/2017 sono state apportate delle modifiche nella regolamentazione delle prestazioni sostitutive del servizio di mensa tramite l'utilizzo dei buoni pasto.

In particolare, si ricorda che i buoni pasto:

- possono essere utilizzati dai prestatori di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda la pausa per il pasto, e dai collaboratori coordinati e continuativi;
- non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale indicato sul buono pasto.
- devono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi
- non rappresentano erogazioni in natura e pertanto non rilevano ai fini del raggiungimento della franchigia annua di esenzione di 258,23 €.

Viduli Cristiana

Consulente del Lavoro

